



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Provvedimento n. 42

li, 14/11/2024

OGGETTO: Decreto di decadenza dall'assegnazione e contestuale ordinanza di sgombero di alloggio d'edilizia sociale, matricola 214364, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della Legge Regionale del Piemonte n. 3/2010.

IL DIRIGENTE
dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona

Visto:

- la legge regionale n. 3 del 17/2/2010 “*Norme in materia di edilizia sociale*”;
- il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. 4/10/2011 n. 12/R, recante: “*Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- la legge regionale n. 2 del 20/3/2017 “*Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 15/5/2017 n. 8/R recante: “*Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- la legge regionale n. 2 del 27/2/2024 “*Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni*”;
- il Regolamento Regionale 8/4/2024, n. 3 “*Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12*”.

Preso atto che la predetta Legge Regionale n. 3/2010 prevede (ex art. 17, comma 1), le diverse fattispecie per cui ricorre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale in capo all'assegnatario.

Dato atto che:

- **OMISSIS**, nata a **OMISSIS**, il **OMISSIS**, risulta assegnataria dell'alloggio amministrato dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC), sito a Beinasco in via **OMISSIS**, matricola 214364;

- l'ATC, con note n. 51471 del 23/7/2024 e n. 65180 del 27/9/2024, registrate in pari data al protocollo comunale rispettivamente al n. 21642 e al n. 27507, segnalava il nominativo della sopradetta assegnataria, indicando di procedere alla verifica della situazione socio economica e, ricorrendone i presupposti, di procedere all'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione.

Richiamato:

- l'art. 17, comma 1, lettera d) della predetta L.R.P n. 3/2010 che dispone la decadenza dall'assegnazione a carico dell'assegnatario che incorre in morosità colpevole per un periodo superiore a tre mesi;
- l'art. 1 del Regolamento Regionale n. 8/R/2017 che ha sostituito l'art. 15 del Regolamento Regionale n. 12/R/2011;
- la nota prot. n. 279 del 29/5/2017, registrata al protocollo comunale n. 10140 in data 30/5/2017, del competente Assessorato regionale contenente gli indirizzi applicativi delle predette innovative disposizioni;
- la nota n. 45556 dell'8/9/2017, registrata in pari data al protocollo comunale n.18696, con cui l'ATC, trasmette le indicazioni relative alla nuova procedura di decadenza dallo stesso Ente individuata, conformemente alle soprarichiamate disposizioni regionali (regolamento regionale n. 8/R e nota n. 279/2017) nonché in ossequio a quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci.

Considerato che è prevista la decadenza per chi *“si rende moroso, salvo che la morosità sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2”* (ex art. 17, comma 1, lettera d) L.R.P n. 3/2010) e che, in tale caso, secondo quanto disposto dall'art. 15 del suddetto regolamento regionale n. 12/R:

- l'ente gestore, dopo tre mesi di morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, provvede a darne tempestiva comunicazione al Comune che ha disposto l'assegnazione e all'assegnatario medesimo;
- il Comune dispone gli opportuni accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale situazione oggettiva d'impossibilità del nucleo assegnatario a corrispondere quanto dovuto, dandone riscontro all'ente gestore nel termine da quest'ultimo indicato, comunque non superiore a sessanta giorni;
- qualora il Comune confermi la possibilità dell'assegnatario a corrispondere quanto dovuto o non fornisca alcun riscontro nei termini sopraindicati, l'ente gestore concorda con l'assegnatario l'estinzione della morosità, anche attraverso la sottoscrizione di apposito piano di rientro sostenibile;
- qualora l'assegnatario non sani la morosità o non rispetti il puntuale pagamento delle rate previste nel piano sottoscritto, l'ente gestore procede all'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione, chiedendone il pronunciamento al Comune, con contestuale comunicazione all'assegnatario;
- il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e compete al Comune che lo ha adottato e nel quale è situato l'alloggio darne esecuzione;
- se il Comune non provvede al pronunciamento della decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, o non provvede a dare esecuzione al provvedimento di decadenza, con il rilascio dell'alloggio, nel termine previsto, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del Comune medesimo.

Verificato che:

- l'ATC, con la sopraccitata nota prot. n. 21642/2024, segnalava al Comune di Beinasco la sussistenza di una situazione di morosità in capo all'assegnataria predetta, pari ad € 9.342,75, chiedendo di fornire un riscontro circa la situazione del nucleo entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione;
- gli uffici comunali, con note prot. n. 26357 del 18/9/2024 e n. 27844 dell'1/10/2024, comunicavano all'Ufficio morosità ATC che la famiglia aveva verbalmente manifestato la volontà di procedere alla stipula di una rateizzazione, indicando tuttavia che il servizio socio-assistenziale C.I.di.S. presso cui il nucleo è in carico aveva precisato di non poter garantire né il proprio supporto né quello della Cooperativa San Donato rispetto all'eventuale adesione ad un piano di rientro del debito da parte dell'assegnataria;
- con successiva nota registrata al prot. al n. 27507/2024, l'ATC comunicava il permanere nei confronti della predetta assegnataria della situazione di morosità colpevole, non avendo saldato la quota indicata né stipulato un piano di rientro del debito;
- con nota prot. 29094 del 10/10/2024, notificata a mani della sig.ra **OMISSIS** in data 11/10/2024, veniva trasmessa all'assegnataria la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per morosità, ai sensi della L. 241/1990.

Vista la nota registrata al protocollo comunale al n. 30368 del 22/10/2024 (nella quale, peraltro, è indicato un destinatario errato), con la quale l'avv. **OMISSIS**, in qualità di difensore dell'assegnataria, trasmetteva le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, rappresentando che l'assegnataria in data 21/10/2024 aveva provveduto al versamento di un acconto pari ad € 1.295,86 a titolo di acconto e per tale ragione chiedeva all'Amministrazione Comunale di sospendere il procedimento di decadenza.

Ritenuto di non poter accogliere l'istanza dell'avv. **OMISSIS** di sospensione del procedimento di decadenza, stante la mancata attivazione dell'assegnataria nei termini previsti per la stipula di un piano di rientro, o per il saldo dell'intero importo della morosità maturata.

Evidenziato che, a norma dell'art. 15 del richiamato Regolamento Regionale n. 12/R, qualora il Comune non provveda al pronunciamento della decadenza nei termini previsti "l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del Comune medesimo".

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per dichiarare la decadenza di **OMISSIS** dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale sito a Beinasco, via **OMISSIS**, ai sensi del citato art. 17, comma 1, lettera d), della L.R.P. 3/2010, e dell'art. 15 del suddetto regolamento regionale n. 12/R;

DECRETA

per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) della L.R.P. n. 3 del 17/2/2010, **a carico di OMISSIS, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale, sito a Beinasco, via OMISSIS, matricola 214364, comportante la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell'alloggio.**

DISPONE

di notificare copia del presente provvedimento a **OMISSIS**; ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990; contro il provvedimento di decadenza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione (D.P.R. 1199/1971);

di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

INTIMA

ad **OMISSIS**, non essendo attualmente in possesso delle chiavi dell'alloggio, di prendere contatti con l'ATC al fine di rilasciare l'alloggio indicato, libero e vuoto da cose e persone, anche interposte, **entro** 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ovvero dalla mancata notifica per irreperibilità.

AVVERTE

che, qualora l'interessata non adempia spontaneamente al rilascio dell'alloggio entro il termine suindicato, le spese dell'eventuale sgombero coatto saranno poste a carico della medesima **OMISSIS** e i mobili e le masserizie ivi presenti saranno collocati in deposito per la durata di 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali, se non ritirati dall'interessata, verranno trasferiti in discarica senza ulteriore avviso;

che, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Regolamento Regionale n. 14/R del 4/10/2011 verrà applicato, dall'emissione del provvedimento di decadenza fino al rilascio dell'alloggio, un corrispettivo pari a 2,5 volte il canone base.

**IL DIRIGENTE
FERRARA MARCO ***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 14/11/2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.